

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 23 aprile 2020 — BE, DT / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceva — lichidator judiciar al BE, EP

(Causa C-182/20)

(2020/C 297/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrenti: BE, DT

Resistenti: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceva — lichidator judiciar al BE, EP

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ e i principi di neutralità fiscale, del diritto a detrazione dell'IVA e di certezza dell'imposizione fiscale ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale che, con l'avvio della procedura fallimentare dell'operatore economico, imponga in modo automatico e senza ulteriori verifiche la rettifica dell'IVA, mediante il diniego della detrazione dell'IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori alla dichiarazione di fallimento e la condanna dell'operatore economico al pagamento dell'IVA detraibile. Se il principio di proporzionalità osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a siffatte norme di diritto nazionale, in considerazione delle conseguenze economiche per l'operatore economico e del carattere definitivo di una siffatta rettifica.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Overijssel (Paesi Bassi) il 25 maggio 2020 — XXXX / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-217/20)

(2020/C 297/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Overijssel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XXXX

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore non perde il suo stipendio, o una parte di esso, a causa dell'esercizio del suo diritto alle ferie annuali. Oppure se questa disposizione debba essere intesa nel senso che il lavoratore mantiene il suo stipendio durante l'esercizio del suo diritto alle ferie annuali, a prescindere dalla causa del mancato lavoro durante le ferie.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e usi nazionali ai sensi dei quali un lavoratore, inabile al lavoro a causa di malattia, nel corso del suo periodo di ferie mantiene il suo stipendio sino al livello dello stipendio percepito immediatamente prima dello stesso periodo di ferie, anche se, a causa della lunga durata della sua inabilità al lavoro, detto stipendio è inferiore allo stipendio percepito in caso di capacità lavorativa integrale.

- 3) Se, in forza dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (...) e in forza della giurisprudenza costante dell'Unione europea, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite debba essere interpretato nel senso che è contraria a tale diritto la riduzione di detta retribuzione durante le ferie nel corso di un periodo di inabilità al lavoro.

(¹) GU 2003, L 299, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureș (Romania) il 27 maggio 2020 —
Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD / SC Samidani Trans SRL**

(Causa C-218/20)

(2020/C 297/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureș

Parti

Ricorrenti: Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD

Convenuta: SC Samidani Trans SRL

Questioni pregiudiziali

- 1) Interpretazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (¹): se la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro escluda l'applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività/se l'esistenza della scelta della legge applicabile escluda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento;
- 2) Interpretazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I): se il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisca un diritto che rientra nell'ambito delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento;
- 3) Interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I): se l'indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del Codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che il datore di lavoro predetermina il contenuto del contratto individuale di lavoro.

(¹) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 2008 L 177, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 29 maggio
2020 — Euro Delta Danube Srl / Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul
Județean Tulcea**

(Causa C-225/20)

(2020/C 297/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța